



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(prov. Fermo)

via Trento e Trieste 1 - 63825 MONTERUBBIANO (FM) - 0734/259980 - fax 0734/59677 - P.I. 00357030444

Ordinanza n. 06/2026

Prot.n. 2126

Monterubbiano, 26/03/2026

LA SINDACA

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA NELLE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL VENERDI SANTO.

LA SINDACA

VISTA la richiesta presentata dalla Confraternita "S. Maria del Suffragio" di Monterubbiano pervenuta in data 24/03/2026 (prot. n. 2049) intesa ad ottenere la sospensione della circolazione stradale e della sosta nelle vie sotto indicate per lo svolgimento della processione del "Venerdi Santo" del 03/04/2026;

VISTA la necessità di sospendere temporaneamente la circolazione stradale e la sosta su alcune vie del centro storico;

VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e smi;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

ORDINA

-per il giorno 03/04/2026 dalle ore 17.00 alle ore 24.00:

-Il divieto di sosta (con rimozione forzata):

-Piazza Temistocle Calzecchi Onesti, Corso Italia, Via F.Sforza, Via Pagani, Via Laurenzi, Via Roma (tratto interno al centro storico eccetto vicoli laterali), Largo L.Centanni, via Oberdan, Via Secreti, Piazza della Badia, Via Piave (tratto tra Via Secreti e Corso Italia), Viale O.Murani.

-Il divieto di transito Piazza Temistocle Calzecchi Onesti, Corso Italia, Via F.Sforza, Via Pagani, Via Laurenzi, Via Roma (tratto interno al centro storico), Largo L.Centanni, via Oberdan, Piazza Iracinti, Via de Marzi, Via Garibaldi, Via Secreti, Piazza della Badia, Via Piave (tratto tra Via Secreti e Corso Italia), Viale O.Murani.



COMUNE DI MONTERUBBIANO

(prov. Fermo)

via Trento e Trieste 1 - 63825 MONTERUBBIANO (FM) - 0734/259980 - fax 0734/59677 - P.I. 00357030444

I veicoli lasciati in sosta e/o fermata vietata saranno rimossi forzatamente ai sensi del vigente Codice della Strada.

Dai suddetti divieti sono esclusi i veicoli delle forze dell'ordine, del personale di polizia stradale e di soccorso.

Dovrà essere garantita la sospensione immediata della manifestazione e la riapertura al traffico del tratto della viabilità di cui trattasi in caso di necessità riguardante la incolumità pubblica.

La presente potrà essere revocata, per ragioni di ordine pubblico o per qualsiasi altra ragione motivata da parte del Comune di Monterubbiano.

La Polizia Locale e le altre Forze che esplicano funzioni di Polizia Stradale sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza e, all'occorrenza, potranno adottare qualsiasi prescrizione che riterranno opportuna, ai sensi dell'art.43 del Codice della Strada.

E' facoltà della Polizia Locale provvedere all'istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale, qualora si rendessero necessarie, nelle zone interessate dalla manifestazione.

Di rendere noto al pubblico quanto sopra prescritto mediante l'apposizione di cartelli in luoghi pubblici nonché mediante pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di questo Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Marche, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

LA SINDACA
Dott.ssa Meri Marziali